CATEGORIA DIAGNOSTICA	PATOLOGIE TRATTABILI IN AMBITO TERMALE	
Osteoartrosi ed altre forme degenerative	<ul> <li>Osteartrosi</li> <li>Artrosi diffuse</li> <li>Cervicoartrosi</li> <li>Lomboartrosi</li> <li>Artrosi agli arti</li> <li>Discopatia senza erniazione e senza sintomalogia da irritazione o da compressione nervosa</li> <li>Esiti di interventi per ernia discale</li> <li>Cervicalgie di origine reumatica</li> <li>Periartriti scapolo-omerali ( escluse le forme acute)</li> <li>Artrite reumatoide in fase di quiescenza</li> <li>Artrosi, poliartrosi, osteoartrosi ( con osteoporosi o diffusa o localizata )</li> <li>Esiti di reumatismi articolare</li> <li>Osteoporosi ed altre forme degenerative</li> <li>Periartrite</li> <li>Spondolite anchilopoietica</li> <li>Spondiloartrosi</li> <li>Spondiloartrosi e spondilolistesi</li> </ul>	
Reumatismi extra-articolari	Reumatismi extra-articolari     Reumatismi infiammatori ( in fase di quiescenza)     Fibrosi di origine reumatica     Tendinite di origine reumatica     Lombalgie di origine reumatica     Fibrositi     Fibromiositi     Psoriasi	
CICLO DI CURA CONSIGLIATO		
<b>89.90.2</b> 12 fanghi + 12 bagni terapeutici oppure		
89.90.3 12 bagni terapeutici		

CATEGORIA DIAGNOSTICA	PATOLOGIE TRATTABILI IN AMBITO TERMALE
Bronchite cronica semplice o accompagnata a componente ostruttiva (con esclusione dell'asma e dell'enfisema avanzato complicato da insufficienza respiratoria grave o da cuore polmonare cronico)	<ul> <li>Bronchite cronica semplice</li> <li>B.P.C.O.</li> <li>Bronchiectasie</li> <li>Broncopatie croniche da esposizione professionale ad agenti irritanti e polveri (parere del Cos. Sup. di Sanità del 13/04/1994)</li> <li>Bronchiti croniche ipersecretive</li> <li>Bronchiti croniche recidivanti</li> <li>Bronchite cronica enfisematosa</li> <li>Bronchite asmatiforme o spastica</li> <li>Bronchite cronica asmatiforme</li> <li>Broncopatia asmatiforme o spastica</li> <li>Broncopatia asmatiforme o spastica</li> <li>Broncopatia ostruttiva</li> <li>Broncopatia cronica</li> <li>Broncopneumopatia cronica asmatiforme o spastica</li> <li>Broncopneumopatia cronica ostruttiva (B.P.C.O.)</li> <li>Tracheobronchite cronica</li> <li>Broncopneumopatie croniche aspecifiche senza segni di insuffiecienza respiratoria grave o in fase di riacutizzazione</li> </ul>
Rinopatia vasomotoria  Faringolaringite cronica	Rinite vasomotoria Rinite allergica Rinite cronica catarrale semplice Rinite cronica purulenta Rinite cronica atrofica Rinite catarrale Rinite cronica Rinite ipertrofica Rinite secretiva Rinite perenne Faringite cronica Laringite cronica Laringite cronica Cordite ( nei vari tipi) Faringo/laringite faringo/laringite cronica Ipertrofia adeno/tonsillare

Sinusite cronica o sindrome rinosinusitica cronica	<ul> <li>Sinusite cronica</li> <li>Sinusite allergica</li> <li>Pansinusite</li> <li>Polipo/sinusite</li> <li>Polisinusite</li> <li>Rinoetmoidite</li> <li>Rinosinusite</li> <li>Sinusiti croniche recidivanti</li> <li>Sinusiti iperplastiche</li> </ul>	
Sindrome rinosinusitiche- bronchiali croniche	<ul> <li>Sindromi rinosinusitiche-bronchiali croniche</li> <li>Sindromi rino/sinuso/bronchjali</li> <li>Sindromi rino/sinuso/bronchjali croniche</li> <li>Sindromi rino-bronchiali croniche</li> <li>Sindromi sinuso-bronchiali croniche</li> </ul>	
CICLO DI CURA CONSIGLIATO 89.91.2 12 inalazioni + 12 aerosol		

CATEGORIA DIAGNOSTICA	PATOLOGIE TRATTABILI IN AMBITO TERMALE
Stenosi tubarica	<ul> <li>Stenosi tubarica</li> <li>Catarro tubarico</li> <li>Disfunzione tubarica</li> <li>Ipoacusia rinogena</li> <li>Tubarite</li> </ul>
Otite catarrale cronica	<ul> <li>Otite catarrale cronica</li> <li>Otite sierosa</li> <li>Otite associata a patologie del naso</li> <li>Otite media secretiva</li> <li>Otite siero/mucosa</li> <li>Oto/salpingite</li> <li>Oto/tubarite</li> <li>Sordità mista</li> <li>Sordità rinogena</li> <li>Tubotimpanite</li> <li>Ipoacusia</li> <li>Otopatia</li> </ul>
Otite purulenta cronica	Otite purulenta cronica ( non colesteatomatosa)     Otite purulenta

## CICLO DI CURA CONSIGLIATO

per sordità rinogena; in 12 sedute 12 insufflazioni endotimpaniche e 12 cure inalatorie

CATEGORIA DIAGNOSTICA	PATOLOGIE TRATTABILI IN AMBITO TERMALE	
Postumi di flebopatie di tipo cronico	<ul> <li>Postumi di flebopatie di tipo cronico</li> <li>Insufficienza venosa cronica (varici)</li> <li>Postumi di flebite di tipo cronico</li> <li>Esiti o postumi di intervento chirurgico vascolare periferico</li> <li>Varici arti inferiori</li> <li>Vasculopatia cronica arti inferiori (se venosa)</li> <li>Turbe funzionali vascolari periferiche</li> </ul>	
CICLO DI CURA CONSIGLIATO		
per le vasculopatie periferiche 12 idromassaggi		

#### MODALITA' DI PRESCRIZIONE DELLE CURE TERMALI

Le cure termali, in Italia, hanno una tradizione antichissima e il ruolo attribuito ai trattamenti termali nell'ambito della cura e della riabilitazione dagli esiti di numerose patologie è sancito anche dal Ministero della Sanità Italiano, massimo ente nazionale erogatore di assistenza e prestazioni sanitarie. A tale proposito viene riportato l'elenco delle patologie trattabili al Centro Termale Terme Sardegna e il relativo ciclo di cura consigliato (ex D.M. 15/12/1994 e successive modifiche) .

Il paziente accede liberamente ai trattamenti termali con la sola prescrizione del proprio medico di famiglia. La prescrizione formulata sul consueto ricettario SSN, deve riportare la patologia del soggetto, l'indicazione della cura ed il numero della cure prescritte.

#### VALIDITA' DELLA RICETTA DI PRESCRIZIONE

1) La validità della ricetta di prescrizione delle cure termali è l'anno solare (365 giorni) ferma restando l'obbligatorietà di un solo ciclo di cure termali nell'anno legale (1 gennaio – 31 dicembre)

## **DURATA DELLA CURA TERMALE**

2) La cura termale non può essere fatta in due periodi differenti (es. maggio – settembre ).

Si accetta che la cura possa essere completata nell'arco massimo di tre settimane consecutive.

# POSSIBILITA' DI USUFRUIRE DI PIU' CICLI DI CURA NELL'ANNO LEGALE

Tale possibilità è riservata esclusivamente a:

- invalidi di guerra
- gravi invalidi del lavoro
- invalidi per causa di servizio

## **ESENZIONI**

- A) ESENZIONE TOTALE (non pagano la quota fissa) con obbligo da parte del medico curante di indicare sull' impegnativa il tipo ed il numero dell'esenzione
- 1) invalidi di guerra appartenenti alle categorie dalla 1° alla 5°;
- 2) invalidi di guerra appartenenti alle categorie dalla 6° alla 8°; solo per prestazioni correlate alla patologia invalidante;
- 3) invalidi per servizio appartenenti alla 1° categoria;
- 4) invalidi civili con invalidità al 100%;
- 5) invalidi civili con assegno di accompagnamento;
- 6) grandi invalidi del lavoro superiore all'80%;
- 7) ciechi civili assoluti;
- 8) ventesimisti binoculari;

- 9) minori di 18 anni con assegno di accompagnamento.
- **B) ESENZIONE PARZIALE** (pagano la quota fissa di € 3.10) con obbligo da parte del medico curante di indicare sull'impegnativa il tipo e il numero dell' esenzione
- 1) invalidi per servizio appartenenti alle categorie dalla 2° alla 5°;
- 2) invalidi per servizio appartenenti alle categorie dalla 6° alla 8° solo per le prestazioni correlate alla patologia invalidante:
- 3) invalidi civili con invalidità superiore ai 2/3 e fino 99%;
- 4) invalidi per lavoro e malattie professionalità con invalidità inferiore ai 2/3 solo per prestazioni correlate alla patologia invalidante;
- 5) invalidi civili con assegno di accompagnamento;
- **6)** sordomuti esenti per patologia solo per le prestazioni correlate alla patologia invalidante;
- 7) portatori di patologie neoplastiche maligne.
- **C) ESENZIONE PARZIALE** (pagano la quota fissa di €. 3.10)
- 1) cittadini di età inferiore ad anni 6 (fino a 5 anni e 365 giorni) o uguale o superiore ad anni 65, appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo per l'anno precedente inferiore a €. 36.152.00:
- 2) titolari di pensione al minimo con più di 60 anni ed i loro familiari a carico appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo riferito all'anno precedente inferiore a € 8.246.00 (o € 11.362.00 in presenza del coniuge) incrementato di ulteriori € 516.45 per ogni figlio a carico;
- 3) disoccupati ed i loro familiari a carico appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo riferito all'anno precedente inferiore ai a € 8.246.00 (o € 11.362.00 in presenza del coniuge) incrementato di ulteriori € 516.45 per ogni figlio a carico;
- **4)** titolari di pensione sociale ed i loro familiari a carico appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo riferito all'anno precedente inferiore a € 8.246.00 (o € 11.362.00 in presenza del coniuge) incrementato di ulteriori € 516.45 per ogni figlio a carico.